



COMUNE DI VERCELLI

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

in data 29 DICEMBRE 1992

L'anno millenovecentonovantadue addì ventinove del mese di dicembre alle ore tre e 30, in una sala del Palazzo Civico di Vercelli, a seguito di invito diramato al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Contabilità, il Commissario Straordinario Dott. Santo CORSARO, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4.12.1992, con la partecipazione del Segretario Generale Dr. DATTRINO MARIO, adotta la deliberazione che segue.

Sono presenti i Revisori: =====

OGGETTO N. 114

"REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEI TERMINI ENTRO I QUALI DEBBONO ESSERE ADOTTATI I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VERCELLI E DEGLI UFFICI RESPONSABILI DELLA RELATIVA ISTRUTTORIA ED EMANAZIONE" - APPROVAZIONE.

ADUNANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN DATA 29 DICEMBRE 1992
IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO N. 114

"REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241,
RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, RELATIVAMENTE ALLA
DETERMINAZIONE DEI TERMINI ENTRO I QUALI DEBBONO ESSERE ADOTTATI I
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VERCELLI E DEGLI UFFICI
RESPONSABILI DELLA RELATIVA ISTRUTTORIA ED EMANAZIONE" -
APPROVAZIONE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Considerata la particolare rilevanza delle disposizioni della sopracitata legge che agli artt. 2 - 4 prevede la determinazione dei termini entro i quali per ciascun procedimento amministrativo deve essere emanato l'atto finale e l'individuazione del responsabile del procedimento;

Ritenuto di adeguare l'attività organizzativa e regolamentare del Comune di Vercelli ai principi di trasparenza, di efficacia e di economicità dettati dall'art. 1 della predetta legge;

Evidenziato che detti principi ottemperano altresì a disposizioni fondamentali della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepiti nello Statuto del Comune di Vercelli;

Visto lo schema di regolamento, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, costituito dalla parte normativa contenente n. 12 articoli e dalle tabelle relative ai procedimenti amministrativi analizzati, predisposto dal Gruppo di lavoro incaricato, sulla base delle analisi di procedura trasmesse dai responsabili dei settori operativi;

Preso atto dei pareri dei Consigli di Circostrizione, che si sono così espressi:

CIRCOSCRIZIONE N. 1:	parere favorevole all'unanimità dei presenti	in data 16.12.92
CIRCOSCRIZIONE N. 2:	" " " dei presenti	in data 17.12.92
CIRCOSCRIZIONE N. 3:	" " " dei presenti	in data 21.12.92
CIRCOSCRIZIONE N. 4:	" " " dei presenti	in data 22.12.92
CIRCOSCRIZIONE N. 5:	" " " dei presenti	in data 18.12.92

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione in esame:

- il responsabile del servizio interessato - Dr. Mario FIORE - ha espresso con nota del 4.12.92, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, come previsto dall'art. 53 della Legge 8.6.90, n. 142 e art. 73, 5° comma, dello Statuto Comunale (conformità alla normativa e regolarità tecnico-procedurale);

Dato altresì atto che il Segretario Generale del Comune - Dr. Mario DATTRINO - ha espresso, con nota del 24.12.92, come previsto e richiesto dall'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, e art. 71, 3° comma, dello Statuto Comunale, parere favorevole all'adozione della presente deliberazione, non avendo riscontrato cause ostative sotto il profilo della legittimità;

DELIBERA

1°) di approvare il "Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Comune di Vercelli e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione" nel testo allegato quale

parte integrante e sostanziale composto da n. 12 articoli e da n. 14 tabelle;

2°) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore decorsi i termini di cui all'art. 96 dello Statuto Comunale.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241,
RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEI TERMINI ENTRO
I QUALI DEBONO ESSERE ADOTTATI I PROVVEDIMENTI
DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VERCELLI E DEGLI UFFICI
RESPONSABILI DELLA RELATIVA ISTRUTTORIA ED EMANAZIONE.

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione Comunale di Vercelli sia che prendano avvio ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
- 2) Tali procedimenti devono concludersi con l'adozione del provvedimento espresso al quale sono finalizzati, nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate al presente regolamento, nelle quali è altresì indicato il responsabile del procedimento ed il Settore o Servizio competente.
- 3) Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti amministrativi subordinati a contenzioso.

ART. 2

DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI D'UFFICIO

- 1) Per i procedimenti promossi d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione Comunale ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
- 2) Qualora l'atto propulsivo pervenga da un organo od ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione Comunale, della richiesta o della proposta all'Ufficio Protocollo generale o di settore.

ART. 3

DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE

- 1) Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di presentazione all'ufficio competente della domanda o della istanza, redatta su apposito modello predisposto dall'amministrazione, nella quale deve essere specificato l'interesse diretto e personale connesso all'oggetto della richiesta. Tale ufficio è tenuto a rilasciare la relativa ricevuta al richiedente, salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.
- 2) Per le domande o istanze inviate per il tramite del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso medesimo.
- 3) Il responsabile del procedimento, all'atto del pervenimento della richiesta al proprio ufficio, provvede a dare comunicazione dell'inizio del procedimento stesso al richiedente nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 4, comma 1.
- 4) Qualora la richiesta o istanza con relativi elaborati e/o allegati sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, con raccomandata con avviso di ricevimento, ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni dalla ricezione indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Il procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
- 5) Sono fatti salvi la facoltà di autocertificazione ed il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 nonchè dal disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 4

COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1) Il responsabile del procedimento, salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, dà notizia dell'inizio del procedimento stesso, mediante comunicazione personale contenente le seguenti indicazioni:

- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Detta comunicazione deve essere partecipata sia ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, sia ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2) il responsabile del procedimento provvede ai sensi del 3° comma dell'art. 8 della Legge n. 241/90, alla divulgazione mediante idonee forme di pubblicità, qualora la comunicazione personale risulti, per il numero degli aventi titolo, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità.

3) L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti nel cui interesse la comunicazione è prevista, mediante segnalazione scritta al responsabile del procedimento, il quale, entro il termine di dieci giorni, è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le necessarie misure, anche ai fini di salvaguardare i termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

4) In ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3.

ART. 5

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

- 1) Le modalità per esercitare il diritto di visione degli atti del procedimento sono rese note mediante affissione in idonei spazi individuati dai responsabili dei servizi e settori comunali.
- 2) Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono produrre al responsabile dello stesso memorie e documenti entro un termine pari a un terzo di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

ART. 6

TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO

- 1) I termini per la conclusione dei procedimenti di cui alle tabelle allegate si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione, ove necessaria.
- 2) Qualora talune fasi del procedimento, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 16 e 17 della Legge n. 241/90, siano di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, il termine finale del procedimento deve intendersi cumulato con i periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
I tempi delle suddette procedure dovranno essere verificati come previsto dall'art. 10 del presente regolamento.
- 3) I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi. Ove possibile, l'Amministrazione Comunale deve comunque provvedere con tempestività prima della scadenza del termine finale.
- 4) Salvo diversa disposizione, ai procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali stabiliti per il procedimento principale.
- 5) Qualora la legge statuisca che la richiesta dell'istante si intenda respinta o accolta trascorso un determinato tempo dalla presentazione della stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce anche il termine entro il quale l'amministrazione deve emettere il proprio provvedimento. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate al presente Regolamento si intendono modificati in conformità.

ART. 7

ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI E DI VALUTAZIONI TECNICHE DI ORGANI OD ENTI ESTERNI

- 1) Qualora debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o, in mancanza, entro i termini previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 16 della Legge n. 241/90, l'Amministrazione comunale può procedere indipendentemente dall'acquisizione di detto parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, comunica agli interessati la decisione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non può comunque superare quello fissato in origine e che non viene conteggiato in relazione al termine finale del procedimento;
- 2) Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti esterni e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia espresso esigenze istruttorie vale quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma precedente.

ART. 8

UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELL'ISTRUTTORIA
E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE

- 1) Le unità organizzative ed i responsabili dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale di Vercelli sono indicate nelle allegate tabelle.
- 2) Resta inteso che per eventuali procedimenti non contemplati dal presente Regolamento vige il principio della competenza per materia per quanto riguarda il settore e, per responsabile, si intende il funzionario più alto in grado del settore stesso.
- 3) Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 5 della Legge N. 241/90 e dal presente Regolamento e svolge tutti i compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge n. 15/1968.

ART. 9

INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno disciplinati con apposito atto integrativo della Giunta Comunale in sede gestionale.
- 2) Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Amministrazione Comunale verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

ART. 10

NORMA TRANSITORIA

- 1) Per i procedimenti di cui al 2° comma dell'art. 6 del presente Regolamento i termini finali sono stati determinati avuto riferimento ai tempi medi attualmente risultanti per gli adempimenti di competenza delle amministrazioni esterne interessate.
- 2) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i funzionari comunali responsabili dei procedimenti di cui trattasi dovranno indire una conferenza di servizi al fine di verificare con le amministrazioni esterne cointeressate se confermare o meno i tempi previsti. Ove dalla verifica risulti non confermato il termine finale, l'Amministrazione comunale provvede con atto di Giunta Comunale, in sede gestionale, alla variazione del termine, salvo che lo stesso non sia fissato dalla legge.

ART. 11

PUBBLICITA' AGGIUNTIVA

- 1) Il presente Regolamento ed alle successive modifiche ed integrazioni verrà data la massima pubblicità attraverso le forme ritenute idonee.
- 2) Gli uffici comunali tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi contenenti l'indicazione delle unità organizzative responsabili del procedimento e del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio e diviene efficace scaduto il termine di cui all'art. 96, comma 6°, dello Statuto Comunale.
- 2) Il Segretario Generale appone in calce all'originale del presente Regolamento gli estremi del provvedimento di controllo, dell'avvenuta pubblicazione di cui al comma precedente e certifica la data di entrata in vigore.
- 3) Una copia del presente Regolamento è consegnata a ciascun Capo-settore e responsabile di servizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DR. SANTO CORSARO

IL SEGRETARIO GENERALE

DR. MARIO BATTIRINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

9 GEN. 1993 23 GEN. 1993

dal _____ al _____

li _____ 8 GEN. 1993

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 46, 1° comma della Legge n. 142 dell'8-6-1990

Divenuta esecutiva il 2 FEB. 1993

per decorrenza dei termini di Legge (20 giorni) in

assenza di opposizioni e a seguito di ricevuta del

Comitato di Controllo in data 11 GEN. 1993

senza seguito di atti.

Vercelli, li 2 FEB. 1993

IL SEGRETARIO GENERALE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE 128

Viene Pubblicata all'Albo Pretorio

dal 3 FEB. 1993 al 17 FEB. 1993

Vercelli 2 FEB. 1993



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario BATTIRINO)